

La corte di cassazione precisa che non si applica a quelle promosse da altri debitori

Evasione, confisca prima casa

Con condanna scatta il sequestro. No limiti di pignorabilità

DI DARIO FERRARA

Si può sequestrare, e dunque confiscare, la prima casa di fronte alla condanna penale per evasione fiscale.

Non vale, infatti, il limite alla pignorabilità fissato dall'articolo 76, comma 1 lettera a) del dpr 29/09/1973 n. 602: la norma - nel testo introdotto dal decreto-legge 21/06/2013, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 98 - si riferisce soltanto alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altri creditori, non riguarda la "prima casa" ma l'unico immobile di proprietà del debitore e comunque non si applica alla confisca penale, diretta o per equivalente, e al sequestro preventivo che le è preordinato, perché l'oggetto dell'ablazione è il profitto del reato e non il debito verso il fisco.

Così la Corte di cassazione penale, sez. terza, nella sentenza n. 34484 del 22/10/2025.

Consistenza patrimoniale

Diventa definitivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato disposto sull'immobile di cui l'indagato per dichiarazione fraudolenta è comproprietario insieme alla moglie e in cui l'interessato ha la residenza.

Non giova alla difesa denunciare la violazione dell'articolo 76 del dpr 602/73, il quale impedirebbe il sequestro e la confisca della prima casa. In realtà il limite posto dal legislatore all'espropriazione non riguarda la prima casa ma l'unico immobile del debitore: si fa riferimento alla consistenza del patrimonio e non alla qualificazione del singolo cespite, mentre il fatto che

l'immobile pignorato sia la "prima casa" del debitore non esclude che l'interessato sia proprietario di altri cespiti.

In ogni caso la disposizione si applica soltanto nel processo tributario laddove impedisce il sequestro preventivo sull'abitazione dell'interessato soltanto in quel ristretto ambito.

Limiti di legge

Emerge peraltro dal codice civile il principio per cui il limite dell'espropriazione non si applica nel procedimento penale per reati tributari: in base all'articolo 2740 Cc, infatti, il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, mentre le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge (che nel caso specifico non sussiste).

Comunione ordinaria

Resta poi assorbita l'ulteriore questione posta dalla difesa dell'indagato sulla confiscabilità di un bene in comunione tra marito e moglie, che comunque non è affatto preclusa: risulta infatti legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di una quota dell'immobile di piena proprietà dell'indagato, laddove il vincolo può essere apposto su di un bene solo fino alla concorrenza del profitto del reato da sequestrare: in caso di confisca della sola quota, perché bisogna rapportare l'importo oggetto di sequestro al valore del profitto conseguito, si realizza una comunione ordinaria sul bene immobile tra lo Stato, in particolare l'Agenzia del demanio, e l'indagato, che è assoggettata alla disciplina generale sulla comunione ordinaria di cui agli articoli 1100-1116 Cc.

— © Riproduzione riservata —



Paletto per l'unico immobile

